

Edizione di martedì 11 Aprile 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata dell'11 aprile 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Acquisto di automobili usate e applicazione del regime del margine
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Bilancio 2022 e superbonus: contabilizzazione dello sconto in fattura da parte delle imprese esecutrici
di Fabio Giommoni

ENTI NON COMMERCIALI

Il registro delle attività sportive
di Guido Martinelli, Letizia Di Nicolantonio

BILANCIO

La destinazione dell'utile e le interferenze con la riserva legale
di Fabio Landuzzi

CRISI D'IMPRESA

Finanziamenti garantiti dallo Stato e modalità operative degli accordi transattivi a stralcio
di Francesca Dal Porto

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Cessione quote: validità e convenienza dell'istituto della rivalutazione
di Riccardo Conti di MpO & Partners

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata dell'11 aprile 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

CASI OPERATIVI

Acquisto di automobili usate e applicazione del regime del margine

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Una Srl svolge l'attività di concessionaria di autovetture con sede in Italia e procede all'acquisto di auto usate dalla UE.

Si presenta il seguente caso: il soggetto UE (soggetto passivo Iva) fattura alla Srl italiana con applicazione del regime del margine; dalla fattura, tuttavia, si evince che -sono passati più di 6 mesi dalla prima immatricolazione dell'auto e l'auto non ha più di 6.000 km.

Si chiede se è corretta la fattura di vendita dell'operatore UE, con applicazione del regime del margine, o se, non essendo soddisfatte entrambe le condizioni per considerare l'autovettura usata (e cioè più di 6.000 km e più di 6 mesi) tale acquisto vada trattato dalla Srl italiana come normale acquisto intracomunitario (*reverse charge* con versamento anticipato Iva all'immatricolazione), a prescindere da quanto riportato sulla fattura di acquisto.

La stessa Srl procede all'acquisto di un'autovettura da una persona fisica privata (non titolare di partita Iva). Essendo l'auto acquistata in Italia, non valgono i 2 requisiti di cui sopra (cioè più di 6.000 km e più di 6 mesi dall'immatricolazione), ma si considera sempre un acquisto in regime del margine. Ipotizzando che l'acquisto da privato riguardi un'autovettura con più di 6 mesi dall'immatricolazione, ma con meno di 6.000 km, al momento della rivendita dalla concessionaria italiana a un soggetto partita Iva UE, come dovrà essere fatturata la vendita? In regime del margine, o come cessione intracomunitaria?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Bilancio 2022 e superbonus: contabilizzazione dello sconto in fattura da parte delle imprese esecutrici

di Fabio Giommoni

The graphic features a blue header bar with the text "Master di specializzazione" and a large blue title "DETRAZIONI IN EDILIZIA". Below the title is a blue button with the text "Scopri di più >". The background has abstract white and blue geometric shapes.

Anche per la redazione del **bilancio 2022** si pone il tema, per le imprese che hanno eseguito lavori agevolabili con il superbonus 110%, di **come contabilizzare lo sconto in fattura** concesso al cliente ex [articolo 121 D.L. 34/2020](#), ma rispetto al bilancio 2021 sono profondamente mutati gli scenari delle agevolazioni edilizie e, in particolare, si è **ridotto il valore di mercato dei crediti di imposta**.

Ma andiamo con ordine.

Come è noto, il trattamento contabile delle detrazioni edilizie è stato indicato dall'OIC nella **"Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali"** pubblicata in versione finale nel mese di **agosto del 2021**.

Secondo il par. 13 di detta Comunicazione l'impresa commissionaria (sia che rediga il bilancio in forma ordinaria, che in forma abbreviata), **la quale ha realizzato il lavoro e ha concesso lo sconto in fattura** al cliente, deve iscrivere il **ricavo** in contropartita ad un **credito corrispondente alla somma**:

1. i) della **parte che sarà regolata in denaro** (caso che si verifica se lo sconto non è integrale); e
2. ii) del **valore di mercato del bonus fiscale**, sorto per effetto dello sconto in fattura applicato.

Qualora l'intenzione dell'impresa che ha concesso lo sconto sia quella di **utilizzare il credito di imposta superbonus 110% in compensazione** con i propri debiti tributari (in 4 rate annuali), si dovrà imputare a conto economico la **differenza tra valore di iscrizione del credito e valore nominale** durante il periodo di utilizzo in compensazione, nella voce **proventi finanziari**, secondo i seguenti criteri:

- per le imprese che redigono il **bilancio in forma ordinaria** e che applicano il **costo ammortizzato**: il differenziale deve essere ripartito **stimando ed attualizzando i flussi finanziari futuri**, rappresentati dai **debiti tributari che si prevede di compensare**;
- per le micro-imprese o quelle che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e **non applicano il criterio del costo ammortizzato**: la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale deve essere **rilevata in bilancio in quote costanti** lungo il periodo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione.

Come detto, il credito di imposta deve essere iscritto sulla base del relativo **valore di mercato** e solo **quando tale valore non sia desumibile** l'OIC consente che sia **iscritto al costo sostenuto**, che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.

Tutto ciò **vale per la generalità dei bonus edilizi**, ma il superbonus 110% di cui all' articolo 119 D.L. 34/2020 (che il citato documento OIC tratta solo in Appendice) **presenta delle particolarità**, sia perché **l'impresa esecutrice matura un credito di imposta di importo superiore (del 10%) rispetto allo sconto sui lavori** applicato in fattura, sia perché **un valore di mercato di questo credito pare sempre desumibile**, tenuto conto delle numerose offerte tuttora formulate da banche e da altri operatori.

La questione del valore di iscrizione del credito da superbonus 110% veniva generalmente “liquidata” affermando che, poiché **le banche acquisivano tale credito a circa il 90,90% del suo valore nominale** (quest’ultimo pari al 110% dell’importo dei lavori agevolabili), allora il suo **valore attuale**, pur inferiore al valore nominale, **si attestava comunque su “100”** (dato che il 90,9% di 110 fa circa 100), ovvero al livello dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura. **Il valore di mercato del credito finiva pertanto per coincidere con lo sconto applicato in fattura.**

Tutto ciò non pare **più valido per i bilanci 2022** in quanto la **saturazione del mercato delle cessioni dei crediti** per i bonus edilizi e l’**innalzamento dei tassi di interessi** hanno **ridotto il prezzo offerto dagli operatori per l’acquisto dei crediti**.

Ad esempio, Banca Intesa nell’offerta valida dal 23 marzo 2023 indica un **prezzo di acquisto del credito d’imposta** con detrazione fino a 5 quote annuali per interventi superbonus 110%, in misura **pari all’85,45% del valore nominale del credito**.

Fatto 100 l’importo dei lavori agevolabili oggetto di sconto in fattura e, dunque 110 l’importo del credito di imposta maturato dall’impresa esecutrice, applicando tale sconto **il valore di mercato del credito risulta pari a circa 94**.

Fatte queste premesse vediamo ora un **esempio di rilevazione nel bilancio 2022 dello sconto in fattura** ipotizzando un’impresa Alfa che redige il bilancio abbreviato e che non applica il costo ammortizzato.

Tale impresa ha realizzato nel corso del 2022, per un condominio, un intervento agevolabile ai sensi del **superbonus 110%** per un **corrispettivo di euro 90.909 oltre Iva 10%** e dunque per un **costo complessivo di euro 100.000**.

L'impresa Alfa ha concesso uno **sconto in fattura pari all'intero importo del costo dei lavori** e dunque ha maturato un **credito di imposta da utilizzare in compensazione di euro 110.000** (110% di euro 100.000).

Tenuto conto delle offerte vigenti sul mercato per l'acquisto di tali crediti di imposta, pari all'85,45% del valore nominale del credito, **il valore attuale del credito maturato a fronte dello sconto in fattura è di euro 93.995** (= euro 110.000 x 85,45%)

Pertanto, l'impresa Alfa dovrà registrare il ricavo sulla base del **valore attuale del credito (al netto dell'Iva da versare all'Erario)** e la **differenza quale provento finanziario, da riscontare in base al periodo di 5 anni** entro il quale potrà effettuare le compensazioni (ovvero in 4 quote costanti a partire dal 2023); ciò in quanto Alfa non applica il criterio del costo ammortizzato.

La scrittura (**utilizzando la tecnica dei risconti**) sarà la seguente.

Crediti Tributari a	<i>Diversi</i>	84.904,00	110.000,00
	Ricavi	9.091,00	
	Iva a debito	16.005,00	
	Proventi finanziari (C		
	16 d)		

Alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2022 si dovrà registrare il **risconto del provento finanziario** (di complessivi € 16.005) relativo all'attualizzazione del credito, per la parte che non è di competenza del 2022. La scrittura sarà la seguente.

Proventi finanziaria	Risconti passivi	12.804,00
(C 16 d)		

Nei 4 anni successivi al 2022 dovrà essere imputata la **quota annuale di competenza del provento finanziario**, mediante la seguente scrittura.

Risconti passivi	a	Proventi finanziari	3.201,00
		(C 16 d)	

Il provento finanziario derivante dall'attualizzazione concorrerà a formare il reddito di impresa secondo l'imputazione in bilancio, per il principio di derivazione, dato che nessuna norma ne prevede l'esclusione, mentre ai fini Irap si ritiene che, per il principio di **"presa diretta"** dal **bilancio** che caratterizza il calcolo di detta imposta regionale, **la componente finanziaria non deve concorrere a formare la base imponibile**, in quanto classificata nel conto economico tra i proventi di natura finanziaria.

Qualora l'impresa esecutrice che ha concesso lo sconto in fattura successivamente **ceda il credito a terzi ad un valore inferiore a quello contabile**, la differenza tra il **corrispettivo pattuito rispetto al valore contabile del credito** al momento della cessione (da considerarsi, nel caso dell'esempio precedente, al netto del risconto passivo, che deve essere stornato a seguito della cessione del credito), è rilevata come onere da riclassificarsi, secondo l'OIC, interamente nella **parte finanziaria del conto economico**, ovvero nella voce C17.

Diversamente, nel caso in cui l'impresa esecutrice che ha concesso lo sconto in fattura **applica il criterio del costo ammortizzato**, questa dovrà iscrivere il **credito di imposta al valore attualizzato** e negli anni successivi, avendo diritto a compensare il valore nominale del credito (ovvero il 110% dell'importo dei lavori), dovrà, anno per anno, **iscrivere un provento finanziario** – non in quote costanti, ma secondo il criterio del costo ammortizzato – **in contropartita con l'incremento del credito tributario da utilizzare in compensazione**, fino al raggiungimento del suo valore nominale.

ENTI NON COMMERCIALI

Il registro delle attività sportive

di Guido Martinelli, Letizia Di Nicolantonio

Convegno di aggiornamento

NOVITÀ IN MATERIA DI SPORT E TERZO SETTORE

[Scopri di più >](#)

Ai sensi dell'[articolo 11 D.Lgs. 39/2021](#), la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, ha approvato, con apposito Decreto del 27.03.2023, il Nuovo Regolamento per la tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in breve “R.A.S. registro attività sportive”), presso il Dipartimento per lo sport e gestito da Sport e Salute s.p.a., con funzione certificatoria della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle Asd/Ssd, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro istituito presso il C.O.N.I. (articolo 1, comma 3, Regolamento).

Sono iscritte nel registro tutte le associazioni e società sportive affiliate già iscritte al registro C.O.N.I. alla data del 31 agosto 2022 (che sono state trasferite automaticamente) e tutte quelle che hanno chiesto l’affiliazione ad un organismo affiliante (Federazione sportiva, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva) in data successiva.

Inoltre potranno iscriversi, a far data dal prossimo 1° luglio, anche tutti gli enti del terzo settore non costituiti in forma di Asd o Ssd.

L’iscrizione al registro è anche presupposto per poter “accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura” (articolo 2, comma 1, lett. gg).

Inoltre il Registro trasmetterà l’elenco dei soggetti iscritti alla Agenzia delle entrate al fine di attestarne il diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per le sportive dilettantistiche.

Nel Regolamento vengono preciseate le modalità operative dell’iscrizione telematica (è previsto l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica univoco per le comunicazioni, senza alludere espressamente alla posta elettronica certificata – articolo 6, comma 8, del Regolamento), da effettuarsi per il tramite del proprio organismo affiliante, cui spettano anche funzioni di controllo della documentazione allegata.

Infatti **il riconoscimento ai fini sportivi è di competenza dell’ente affiliante (e avverrà sulla**

base dei criteri previsti dai rispettivi regolamenti) mentre il registro attererà la natura sportivo-dilettantistica dell'attività praticata.

È fatto obbligo, inoltre, in capo all'ente affiliante, di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti saranno comunicati al Dipartimento per lo Sport (articolo 6, comma 5, Regolamento in esecuzione dell'[articolo 12 D.Lgs. 39/2021](#)).

Le modalità di iscrizione sono disciplinate dall'[articolo 6 D.Lgs. 39/2021](#), dall'articolo 6 del Regolamento ed ulteriormente dettagliate con istruzioni operative, nell'allegato 1 al Regolamento stesso, con possibilità di ricorrere altresì al soccorso istruttorio in sede di compilazione.

La novità è il ripristino dell'obbligo del deposito dello statuto, in origine non previsto, che appare come necessario al fine di poter verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'[articolo 7 D.Lgs. 36/2021](#).

L'articolo 5 del Regolamento, ai **requisiti** previsti dall'[articolo 5 D.Lgs. 39/2021](#) (ovvero l'esercizio di attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che a mente dell'articolo 5 lettera e, del Regolamento deve essere comprovata), contempla requisiti ulteriori in capo alla Asd/Ssd istante, a pena di nullità dell'iscrizione stessa (articolo 8, comma 1, lettera b, del Regolamento), quali ad esempio, la presenza di una sede legale e/o operativa nel territorio dello Stato e la presenza di un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo riconosciuto dal Coni.

A tal fine, è fatto obbligo, a carico della Asd/Ssd richiedente, di allegare una dichiarazione indirizzata all'ente affiliante, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'iscrizione, dell'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa.

Tale indicazione sembra aprire uno spiraglio alla soluzione di un problema che da troppo tempo appare ancora irrisolto.

Ossia se un sodalizio sportivo debba svolgere necessariamente sia attività competitiva che attività di avviamento o se possa essere sufficiente lo svolgimento di una solo di queste.

Soluzione che chi scrive auspica da tempo.

La procedura di iscrizione, in caso di esito positivo, rilascia un **attestato di iscrizione** con un *QR Code* che identifica i dati (dati dell'ente sportivo, delle affiliazioni, degli organi di governo, dei tesserati, delle attività esercitate, delle rispettive discipline sportive identificate con apposito codice nell'elenco in calce all'allegato 1) corrispondenti alla Asd/Ssd neo-iscritta (All. 1 al Regolamento)

Infatti, **l'iscrizione si rinnova automaticamente con la ri-affiliazione all'ente affiliante** (articolo

7, comma 1, Regolamento), fermo restando l'obbligo in capo alla Asd/Ssd iscritta, di comunicare a mezzo del proprio legale rappresentante p.t. o un suo delegato (articolo 6, comma 14, Regolamento), eventuali modifiche ed aggiornamenti, con apposita dichiarazione indirizzata all'organismo affiliante, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo il verificarsi dell'evento (articolo 7, comma 2, Regolamento).

Rimane ferma la possibilità di previsione, con apposito D.P.C.M. di ulteriori requisiti e/o autorizzazioni speciali all'iscrizione ad opera del Dipartimento per lo Sport, in casi eccezionali.

L'articolo 8 del Regolamento contempla casi tassativi di **nullità dell'iscrizione**, primo tra tutti l'indicazione di un codice fiscale o partita Iva non corretti.

Entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Dipartimento dello Sport può accogliere, rifiutare l'iscrizione o disporne l'integrazione che può avvenire o spontaneamente entro 10 giorni dalla richiesta, oppure previo invito espresso del Dipartimento per lo Sport che fissa un termine non superiore a 180 giorni, pena la cancellazione dal Registro (articolo 6, comma 13, del Regolamento).

Altre cause di cancellazione sono previste dall'articolo 9 del Regolamento: istanza motivata da parte della Asd/Ssd interessata oppure accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti di legge e regolamento, nonché provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Avverso il provvedimento di cancellazione o accertamento di nullità è ammessa istanza di annullamento o revisione in autotutela, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport (articolo 10 Regolamento).

BILANCIO

La destinazione dell'utile e le interferenze con la riserva legale

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

[Scopri di più >](#)



È ormai imminente la stagione dell'approvazione dei bilanci annuali e dell'assunzione delle delibere dei soci in merito alla **destinazione del risultato netto dell'esercizio**.

Può essere allora opportuno fare attenzione ad alcune circostanze specifiche in cui ci si potrebbe imbattere proprio in occasione della destinazione dell'utile netto dell'esercizio emergente dal bilancio annuale ed alle relazioni con gli **obblighi di formazione della riserva legale**.

Un **primo caso** è quello in cui nella delibera sia stato **omesso l'accantonamento di "almeno la ventesima parte"** dell'utile d'esercizio alla formazione della **riserva legale**, pur sussistendone l'obbligo ex [articolo 2430, comma 1, cod. civ.](#); è quindi lecito domandarsi se in questo caso la **parte di utile** (pari al 5%) non destinata alla formazione della riserva legale da parte dell'assemblea dei soci sia comunque soggetta, o meno, ai **vincoli di disponibilità della riserva legale**.

Si ritiene che, data la natura della riserva legale quale presidio obbligatorio a **protezione del capitale sociale**, l'errore occorso in sede di delibera, oppure anche la **volontà dei soci non conforme** al disposto di legge, **non possano derogare** al fatto che, a tutti gli effetti, quella parte dell'utile soggiace in ogni caso ai **limiti di indisponibilità** della riserva legale, e quindi sia utilizzabile per la **copertura delle perdite future**, e **non sia distribuibile** ex [articolo 2432 cod. civ.](#).

Sarà poi bene che gli amministratori, pur disattendendo al testo della delibera di assemblea, indichino nelle scritture contabili la formazione della riserva legale per la quota corretta.

Un **secondo caso** è quello esattamente opposto al precedente, in cui la delibera assembleare destina **alla riserva legale** una quota di **utile netto superiore alla sua ventesima parte** prescritta ex lege.

Ci si domanda allora se **questa eccedenza** sia comunque soggetta ai vincoli di legge, o se invece possa essere trattata come una **riserva straordinaria disponibile e distribuibile**.

Al riguardo, va ricordato che il comma 1 dell'[articolo 2430 cod. civ.](#) prevede che dall'utile netto d'esercizio debba essere dedotta, per la formazione della riserva legale, una **quota corrispondente "almeno" alla sua ventesima parte**; l'uso dell'avverbio "almeno" evidenzia che tale quota sia intesa come **minima per la formazione** della riserva legale, così che nulla impedisce ai soci di decidere di destinare alla riserva legale un **ammontare superiore** al suddetto valore minimo; in tal caso, questa parte **avrà natura di riserva legale** soggiacendo ai vincoli di indisponibilità e indistribuibilità previsti dall'ordinamento.

Il **terzo caso** va ad aggiungersi a quello poc'anzi trattato, si ha quando la delibera assembleare destina una quota di **utile d'esercizio alla riserva legale**, anche quando questa ha **raggiunto il quinto del capitale sociale**.

La domanda in questa circostanza è se **l'eccedenza di riserva legale** rispetto al quinto del capitale sociale assuma comunque natura di riserva legale, soggiacendo quindi ai vincoli di indistribuibilità e indisponibilità, oppure se essa possa essere tacitamente trattata come **semplice riserva di utili disponibile**, salvo che non vi siano altri e diversi vincoli.

È opinione prevalente della dottrina che il **vincolo di legge** vada circoscritto **al solo ammontare "legale" della riserva** – il quinto del capitale sociale – e che non si estenda alla parte eventualmente accantonata in eccedenza; di conseguenza, la parte eccedente, sebbene nominata come riserva legale nel verbale dell'assemblea dei soci, avrà natura di riserva facoltativa di utili.

Un **quarto caso** riguarda la **destinazione dell'utile d'esercizio** in presenza di **perdite riportate a nuovo**. L'interrogativo qui è **su quale base di calcolo determinare la quota destinata alla riserva legale**, se sull'utile prima della copertura delle perdite pregresse, o se sull'utile diminuito delle perdite riportate a nuovo.

La dottrina privilegia la **prima soluzione**, ovvero il calcolo della quota da accantonare a riserva legale **prima della destinazione dell'utile a copertura delle perdite** pregresse.

La ragione è quella di far prevalere l'interesse dei terzi alla costituzione della riserva legale, quale protezione del capitale sociale.

Un **quinto caso** si ha quando **una parte di utile d'esercizio** deve essere destinata a **remunerare gli amministratori**; ancora una volta, il dubbio è **su quale base calcolare la quota da destinare alla riserva legale**, e quindi se la quota di utile netto rappresentativa del compenso spettante all'amministratore vada determinata **prima o dopo** avere sottratto dallo stesso utile d'esercizio il 5% destinato alla riserva legale.

La risposta affonda le proprie radici nell'[articolo 2432 cod. civ.](#), ai sensi del quale le

partecipazioni agli utili eventualmente spettanti, fra gli altri, agli amministratori, sono **computate sull'utile netto** risultante dal bilancio “**fatta deduzione della quota di riserva legale**”.

La questione allora si riduce nel decidere se questa quota vada assunta nei limiti della ventesima parte dell'utile netto, oppure anche nella misura, se del caso, **maggior**e che fosse decisa dall'assemblea dei soci; sarebbe senza dubbio opportuno **risolvere la questione in seno alla delibera** stessa che dispone l'assegnazione del compenso all'amministratore in forma di partecipazione all'utile d'esercizio.

Se ciò non fosse stato fatto, in dottrina ci si è orientati a favore della soluzione che **assume in detrazione la sola quota corrispondente al 5% dell'utile netto** d'esercizio, e sull'utile così decurtato sarebbe calcolato il quantum spettante all'amministratore.

Un **ultimo caso** si ha quando l'utile netto dell'esercizio viene distribuito insieme a una parte della **riserva sovrapprezzo**.

La distribuzione del sovrapprezzo è, come noto, **soggetta al vincolo dell'[articolo 2431 cod. civ.](#)**, così che la sua restituzione ai soci **non è consentita** sino a quando la **riserva legale** non ha raggiunto la misura pari al **quinto del capitale sociale**.

Perciò, per poter attingere dalla riserva sovrapprezzo per integrare l'utile destinato ai soci, occorre preliminarmente prelevare da altre riserve disponibili la quota di esse necessaria per **portare la riserva legale sino all'importo di legge**; la costituzione della riserva legale può avvenire con **somme provenienti anche dalla stessa riserva sovrapprezzo**, o comunque da qualsivoglia altra riserva, purché disponibile.

CRISI D'IMPRESA

Finanziamenti garantiti dallo Stato e modalità operative degli accordi transattivi a stralcio

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI E DEL RISPARMIO

Scopri di più >



La questione dei crediti bancari derivanti da Finanziamenti garantiti dallo Stato da parte del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” è diventata di grande attualità, soprattutto alla luce della revisione delle disposizioni operative, con il **D.M. 03.10.2022** del MISE, che di fatto ha introdotto la **possibilità per le imprese di presentare proposte a stralcio di tali debiti anche nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa** ([articoli 12 e ss. CCII](#)).

Nell'ambito di tali operazioni, sono coinvolti vari soggetti:

- il **Fondo di garanzia** che garantisce l'operazione di finanziamento in termini percentuali rispetto all'importo erogato;
- il **soggetto finanziatore**: le *banche*, gli *intermediari*, le *imprese di assicurazione*, gli *operatori di microcredito*;
- il **soggetto beneficiario finale**: le *PMI* e i *Professionisti* ubicati sul territorio italiano.

Nel caso in cui ci sia anche un intervento di **riassicurazione** (ovvero la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita) o **controgaranzia** (la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore; la controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto), ai soggetti su indicati si aggiunge il **soggetto garante**, ossia i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI, sia a valere su risorse proprie, sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari finali gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati.

I **soggetti richiedenti la garanzia** al fondo saranno pertanto o i soggetti finanziatori o i soggetti garanti (nel caso di controgaranzia o riassicurazione).

La copertura della garanzia è espressa in termini percentuali sull'importo del finanziamento effettivamente erogato e, nella maggior parte dei casi, è rappresentata da un 80% (per la casistica dell'entità della garanzia in termini percentuali, si rimanda a pagina 23 e ss. delle Disposizioni operative allegate al D.M. 03.10.2022).

A seguito del verificarsi di un evento di rischio relativo all'operazione finanziaria garantita (Parte IV par. F delle disposizioni operative) **il soggetto finanziatore può chiedere l'escussione della garanzia presso il Fondo**, mediante istanza su apposito portale, previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale.

A seguito dell'escussione della garanzia, **il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente** per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento.

Il credito vantato dal Fondo, inoltre, come noto, è un **credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale**.

Tale credito privilegiato prevale su ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti ai sensi dell'[articolo 2751-bis cod. civ.](#)

Le disposizioni operative prevedono altresì che **l'attività di recupero** verrà effettuata dall'Agente della riscossione, previa iscrizione a ruolo esattoriale.

Nel caso di **riassicurazione**, la richiesta di escussione è presentata dai soggetti garanti al Gestore del Fondo, a condizione che il soggetto garante abbia effettuato il versamento dell'intero importo dovuto (o di un acconto o si sia comunque impegnato a farlo) al soggetto finanziatore e abbia inviato al Gestore del Fondo la documentazione relativa.

Alla luce di quanto precede, e dei rigidi meccanismi su menzionati, ci si chiede come debbano essere formulate le proposte di accordo a stralcio dei crediti bancari garantiti dal Fondo.

Tale possibilità, come noto, ormai è ammessa anche nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, dalle stesse disposizioni operative allegate al D.M. 03.10.2022, nella parte VI par. c), laddove si legge che tali proposte **devono essere formulate dai soggetti beneficiari finali** e devono prevedere una **percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo** (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).

Ma il meccanismo concreto di formulazione della proposta transattiva merita qualche riflessione, anche alla luce di dubbi emersi nell'ambito delle trattative avviate con i soggetti finanziatori, nei procedimenti di composizione negoziata ex [articolo 12 e ss. CCII](#).

Ci si chiede, in particolare, quale debba essere il contenuto della proposta e quale sia il rapporto, in termini temporali, tra formulazione della proposta transattiva ed escussione della garanzia presso il Fondo.

Il dubbio è sorto perché, in alcuni **piani di risanamento**, l'impresa debitrice ha formulato la proposta da rivolgere ai creditori bancari garantiti dal Fondo statale, nei seguenti termini:

- al soggetto finanziatore è stata proposta una somma a parziale soddisfazione del credito non garantito dal Fondo;
- al Fondo, ipotizzando l'avvenuta escussione della garanzia, è stata proposta una ulteriore somma a parziale ristoro di quanto liquidato al soggetto finanziatore.

In realtà, tale formulazione solleva delle perplessità, alla luce delle disposizioni operative.

In primo luogo, perché nelle disposizioni è detto chiaramente che, una volta attivata la garanzia, **il Fondo si surroga nelle ragioni del soggetto finanziatore**, non consentendo più a quest'ultimo di poter accogliere o meno la proposta avanzata dall'impresa debitrice.

Nelle stesse disposizioni operative, invece, si legge che le proposte avanzate devono essere valutate positivamente dai soggetti richiedenti e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, anche dai soggetti finanziatori.

In secondo luogo, la procedura dettata dalle disposizioni prevede che le proposte debbano essere **presentate** dai soggetti richiedenti al Gestore del Fondo, mediante apposito Portale.

In sostanza il ruolo dei soggetti richiedenti è attivo e di primo piano nella trattativa: una surroga del fondo li estrometterebbe da tale ruolo.

In terzo luogo, è previsto che gli accordi debbano essere presentati entro i **termini** previsti per la **richiesta di escussione** e che, in ogni caso, la presentazione al Gestore del Fondo, da parte dei soggetti richiedenti, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione: forse proprio ad evitare che si incardini tale meccanismo nel corso delle trattative.

Infine, è richiesto che **nelle proposte di accordi transattivi debbano essere indicati**, tra l'altro:

- a) l'ammontare del **credito complessivo** vantato dal soggetto finanziatore alla data della proposta;
- b) l'**importo proposto a saldo e stralcio** e le modalità di pagamento;
- c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che **in percentuale rispetto al debito complessivo** (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);

d) la perdita a carico del soggetto richiedente e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, del soggetto finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;

e) la conseguente perdita a carico del Fondo.

In sostanza, la perdita a carico del Fondo non è quantificata a seguito della proposta rivolta al fondo come interlocutore surrogato dopo l'escusione, ma discende dalla proposta a stralcio avanzata rispetto al debito complessivo e dai conseguenti accordi stipulati, per il tramite del soggetto finanziatore.

L'impresa nella proposta di risanamento, di conseguenza, deve indicare un unico importo, sia in termini assoluti che percentuali, che tenga conto del debito bancario complessivo da offrire al soggetto finanziatore.

Se la cifra offerta rappresenta, ad esempio, un 15% del debito complessivo (limite minimo ammissibile), per il soggetto finanziatore (controgarantito da MCC ad esempio all'80%), nel caso in cui la proposta sia accettata, dopo il pagamento il debito residuo in termini percentuali sarà dell'85%, di conseguenza la controgaranzia dell'80% di MCC sarà calcolata su tal debito residuo.

Volendo fare un esempio numerico:

A) Debito residuo iniziale

Controgaranzia MCC	100.000,00
Percentuale proposta dall'impresa sul debito residuo	80%
Se accordo concluso a saldo e stralcio:	15%
Impresa paga a Banca finanziatrice	

15.000,00

B) Debito residuo dopo soddisfazione

Banca su rivale su MCC (80% su debito residuo)	85.000,00
Perdita per Banca finanziatrice	68.000,00
Perdita per Fondo	17.000,00
	68.000,00

Naturalmente la proposta così formulata dovrà essere **sottoposta al Gestore del Fondo** che a sua volta la sottoporrà al Consiglio di gestione.

Relativamente alle proposte di accordo transattivo positivamente deliberate dal Consiglio di

gestione, il soggetto richiedente infine, a pena di inefficacia della garanzia, dovrà inviare al Gestore del Fondo, mediante il Portale, la **richiesta di escussione del Fondo** entro 6 mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo o dalla data del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Cessione quote: validità e convenienza dell'istituto della rivalutazione

di Riccardo Conti di MpO & Partners

Nell'ambito delle operazioni M&A di studi professionali, la riorganizzazione di un'attività può essere più o meno strutturata a seconda delle esigenze delle parti e degli obiettivi da raggiungere e, tra le varie operazioni che possono essere passate al vaglio, la cessione delle quote rappresenta una strada percorribile nell'ipotesi di attività costituite in forma societaria.

È in tale contesto che si colloca la **risposta ad interpello n. 4/2021** fornita dall'Agenzia delle Entrate, con la quale viene sancita **la non elusività fiscale dell'operazione di cessione di partecipazioni, previamente rivalutate, a favore di una società socia della ceduta.**

La fattispecie esaminata riguarda il caso di due istanti fratelli, detentori entrambi di una quota del 20% nella società Alfa Srl mentre il restante capitale sociale è partecipato dalla società Beta Srl per il 9% e dalla società Gamma Srl per il 51%. La Alfa Srl opera nel campo della gestione delle partecipazioni ed è inquadrata a monte di una catena partecipativa a valle della quale è presente la società quotata Delta SpA.

Obiettivo degli istanti è quello di cedere, previa opportuna rivalutazione ai sensi dell'art. 1 co. 693 e 694 della legge n. 169 del 27 dicembre 2019, le rispettive quote di partecipazione detenute in Alfa Srl alla società Beta Srl, di proprietà per il 66% del padre degli istanti (amministratore unico di Beta Srl e A.D. di Delta SpA) e per il 34% della madre, integrando in questo modo al 49% la partecipazione posseduta da Beta Srl in Alfa Srl. Il pagamento del corrispettivo è suddiviso in tre rate, una delle quali versata all'atto del closing, le rimanenti due con applicazione di un tasso di interesse pari al 3%.

Gli istanti chiedono riprova dell'insussistenza di profili abusivi nell'assetto riorganizzativo prospettato.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate è chiaro nel catalogare la riorganizzazione societaria prospettata come fattispecie che non costituisce abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Infatti, l'amministrazione finanziaria individua, quale unico e dichiarato fine dell'operazione di riassetto, quello di *"consentire a Beta Srl il raggiungimento di una quota di partecipazione in Alfa Srl strategica pari al 49%, mediante la cessione previa rivalutazione delle quote di partecipazione detenute dagli istanti fratelli in Alfa Srl, complessivamente pari al 40%, alla società Beta Srl"*.

Per l'argomentazione di tale tesi, l'ufficio ritorna sulla distinzione tra recesso "tipico" e "atipico", riprendendo il chiarimento contenuto nella circolare n. 16/E del 22 aprile 2005 secondo cui l'ammissibilità, ai fini fiscali, del costo rideterminato delle partecipazioni è prevista solo nel solo caso di recesso atipico, dal momento che nel recesso tipico "*le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*" (Art. 47 co. 7, TUIR). In caso di recesso atipico, come la fattispecie in esame, si viene a configurare un'ipotesi inquadrabile tra gli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria (Art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) TUIR), a condizione che la cessione della partecipazione avvenga a titolo oneroso. Per queste motivazioni, conclude l'Agenzia, lo schema riorganizzativo prospettato dai contribuenti "*appare operazione fisiologica funzionale alla fuoriuscita definitiva degli stessi dalla compagnie sociale di Alfa Srl, non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito*".

Legittimata la possibilità di effettuare riorganizzazioni societarie di questo tipo, è interessante valutare più in generale la reale convenienza, ai fini fiscali, dell'istituto della rivalutazione delle quote nell'ambito di un'operazione di cessione delle stesse.

La rivalutazione delle quote, più correttamente "rideterminazione del costo fiscale", consiste in un meccanismo, introdotto per la prima volta dagli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001 e riproposto con consuetudine dal legislatore, che permette al socio di ridurre l'imposizione fiscale nel caso in cui le quote di una società vengano vendute. In sostanza, questo meccanismo consente al socio di rivalutare il costo originale delle quote detenute, aumentandolo per riflettere l'incremento del loro valore nel tempo, e quindi ridurre l'importo dell'imposta dovuta sulla vendita delle stesse.

Di norma, la vendita di quote di qualsiasi società comporta la tassazione della plusvalenza originata, vale a dire la differenza tra il prezzo di vendita delle quote e il loro prezzo originale di acquisto, da inquadrare come reddito finanziario o "capital gain". Attualmente, la disciplina fiscale delle plusvalenze, contenuta nell'art. 68, co. 6 del TUIR (dpr 917/86), il quale ne stabilisce le regole per il calcolo, prevede un regime di tassazione sostitutiva al 26%.

La nuova Legge di bilancio 2023 ha esteso il periodo di validità delle agevolazioni fiscali indicate negli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001 riguardanti i terreni e le partecipazioni posseduti da soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2023. Questa norma consente di rivalutare tali beni mediante redazione di una perizia di stima e il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, sul valore rideterminato, entro il termine previsto del 15 novembre 2023.

Ma conviene rivalutare le quote?

[Continua a leggere qui](#)

Consulenza specialistica per lo studio professionale 

In ambito fiscale, legale e valutativo per operazioni di ristrutturazione/passaggio generazionale.

SCOPRI DI PIÙ →